



STATUTO SOCIALE



“Camminare e imparare nel bello della natura e dell’arte”

Capitolo I

COSTITUZIONE E SCOPI DEL GRUPPO

Art. I – COSTITUZIONE

Il giorno 25 novembre 1928 in seno alla “A Compagna de Zena” si è costituito il Gruppo Escursionistico de “A Compagna” successivamente denominato “I Montagnin de A Compagna de Zena ed attualmente “Gruppo Escursionistico I MONTAGNIN”.

La denominazione ed il distintivo del Gruppo restano esclusivi.

Art. II – SCOPI DEL GRUPPO

Il Gruppo, che ha per scopo lo sviluppo e la divulgazione dello sport della montagna in ogni stagione dell’anno ed a tal fine promuove tutte le manifestazioni della montagna col motto “Camminare ed imparare nel bello della natura e dell’arte”, non persegue alcun fine di lucro, né politico, né religioso, ed opera su base di totale volontariato; pertanto è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. III – COLORI SOCIALI

Il Distintivo del Gruppo è rappresentato da: una montagna bianca sullo sfondo azzurro, raffigurante il cielo; al centro della montagna un grifone rampante di colore rosso; al centro del cielo la scritta in oro “I Montagnin”, sopra l’azzurro, la bandiera di Genova. Il Gagliardetto consiste in un drappo triangolare a doppia faccia; su di una faccia è raffigurata la bandiera di Genova con al centro il grifone rampante, dall’altra una montagna con lo sfondo azzurro e la scritta “I Montagnin”. E esso è l’unico simbolo ufficiale del Gruppo. E’ affidato al Presidente che ne è responsabile verso l’Assemblea dei Soci. Le uscite del Gagliardetto dovranno essere approvate dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Direttore Tecnico.

Art IV – ANNO SOCIALE

L’Anno sociale ha inizio la domenica successiva all’Assemblea Ordinaria.

Capitolo II

SOCI-LORO DIRITTI E LORO DOVERI-ORGANI SOCIALI

Art. V TESSERAMENTO

Possono essere Soci tutti coloro che desiderano partecipare ad una o più attività svolte dal Sodalizio.

Art. VI – ORGANI SOCIALI

Gli Organi mediante i quali il Gruppo esercita la sua attività sono:

- a – l'Assemblea dei Soci;
- b – il Consiglio Direttivo;
- c – la Presidenza;
- d – il Collegio dei Sindaci;
- e – il Collegio dei Proviviri;
- f – le eventuali Commissioni nominate dal C.D.

Art. VII – CATEGORIE DEI SOCI

I Soci possono essere:

- 1- Soci Ordinari
- 2- Soci Sostenitori
- 3- Soci Onorari

Art. VIII – SOCI ORDINARI

Per essere ammessi a Socio Ordinario si deve presentare al C.D. domanda per iscritto, controfirmata da un Socio. La domanda del candidato sarà esposta nell'Albo Sociale per un periodo di 15 giorni consecutivi. Trascorso tale termine il C.D., vagliate le eventuali opposizioni, delibera l'ammissione o meno e sarà tenuto a palesare i motivi della sua decisione all'interessato. L'aspirante che non avesse alcuna presentazione potrà essere accettato purché possa dare di sé soddisfacenti informazioni. I nuovi Soci devono pagare la quota di iscrizione e la quota annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea. Con tale atto il Socio accetta integralmente lo Statuto ed altri Regolamenti in vigore. Come data di Iscrizione a tutti gli effetti sociali e statutari, vale la data di approvazione.

Art. IX – SOCI SOSTENITORI

I Soci ordinari che versano una quota supplementare almeno pari a quella annuale sono nominati, per la durata dell'anno, "Soci Sostenitori".

Art. X – SOCI ONORARI

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea, soltanto se proposti dal C.D., tra le persone di alta benemeranza verso il Gruppo, anche se non Soci. I Soci Onorari non sono tenuti a pagare la quota sociale.

Art. XI – DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio ha diritto:

- a – di fregiarsi del distintivo sociale;
- b – di libero ingresso nei locali sociali;
- c – di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dal Gruppo;
- d – di intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto nelle delibere dell'Assemblea stessa;
- e – di appellarsi al Collegio dei Proviviri per quanto di loro competenza;

Tutti i soci che abbiano compiuto il 16° anno di età sono elettori. Possono essere eleggibili, salvo che per il Collegio dei Proviviri, se hanno compiuto 18 anni e la loro anzianità sociale è di almeno 12 mesi.

Art. XII – QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

Le quote di iscrizione annuale saranno stabilite dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei Soci intervenuti e non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. XIII – VERSAMENTO QUOTE E MOROSITA'

Le quote sociali devono essere versate al Cassiere o ad un Consigliere autorizzato dal Cassiere stesso, entro il mese di febbraio. Scaduto tale termine il Socio moroso sarà invitato al pagamento dal Cassiere per iscritto. Trascorsi 30 giorni dalla data della lettera di sollecito, il Socio moroso sarà deferito al C.D. che lo dichiarerà decaduto. Il socio moroso non potrà essere riammesso se non dopo approvazione del C.D. stesso, previo versamento della quota arretrata e di una nuova quota di iscrizione. La riammissione non farà perdere l'anzianità sociale.

Art. XIV – SOCI DI ETÀ' INFERIORE A 16 ANNI

I Soci di età inferiore a 16 anni pagheranno l'iscrizione normale e la quota annuale ridotta, stabilita nella misura del 60% della quota sociale vigente.

Art. XV – RICHIAMI DISCIPLINARI ED ESPULSIONI

Qualora un Socio compia gravi e ripetute inosservanze degli obblighi assunti verso il Gruppo, trasgredisca il presente Statuto, o in qualunque modo si renda indegno di appartenere al Gruppo stesso, sarà deferito dal C.D. ai Proviviri i quali, dopo aver sentito il Socio in causa, decidono eventualmente per l'ammonizione, la sospensione o l'espulsione. L'interessato, chiamato a disculparsi, avrà ampia facoltà di

difesa nell'ambito sociale. Le delibere dei Probiviri saranno esclusive ed inappellabili e saranno riferite al C.D. a mezzo verbale. Il Socio deferito ai Probiviri, resterà sospeso da tutti i suoi diritti fino al suo giudizio. Solo se il Socio sarà giudicato da espellere ne sarà data comunicazione ai Soci mediante l'affissione nell'Albo Sociale. Il Socio espulso non potrà essere riammesso. Ogni divergenza e controversia di qualsiasi genere e natura che tocchi gli interessi sociali tra Soci e Società e tra Socio e Socio, è di competenza dei Probiviri. I Soci si impegnano, pena la decadenza, a non adire vie legali nei confronti della Società.

Art. XVI – RESPONSABILITA'

Il Socio manleva il Gruppo da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni durante tutte le manifestazioni organizzate dal Gruppo stesso.

Art. XVII – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente nel mese di novembre di ogni anno, mediante avviso a domicilio dei Soci, comunicando l'Ordine del giorno, ed affissione di avviso di convocazione con l'Ordine del giorno all'Albo sociale, almeno 15 giorni prima della sua convocazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

- a- Dal C.D. con approvazione di almeno la metà dei Consiglieri in carica;
- b- Su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con la quota sociale;
- c- Dal Collegio dei Sindaci a norma dell'Art.XXX.

Sulla richiesta di convocazione dovrà essere enunciato l'Ordine del giorno.

Art. XVIII – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei Soci.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti, non tenendo conto degli astenuti, tranne che per le modifiche alle quote sociali, come previsto dall'Art.XII.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno 4/5 dei Soci presenti al momento della votazione.

Art. XIX – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- a- discutere e deliberare sull'andamento del Gruppo, determinare le direttive da seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale inerenti al Gruppo;
- b- discutere e deliberare in merito al rendiconto consuntivo;
- c- esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportare al presente Statuto;
- d- stabilire le quote sociali come da Art. XII.

Art. XX – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina tra gli intervenuti un Presidente, un Segretario, due Scrutatori. Il Presidente nominato dirige l'Assemblea secondo l'Ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario, dai due Scrutatori e dovrà essere depositato alla prima riunione del C.D. che provvederà ad affiggenne copia all'Albo sociale per un periodo di 15 giorni consecutivi. Trascorso tale termine senza che pervengano osservazioni, si intenderà approvato.

Art. XXI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. rimane in carica due anni ed è composto di 13 Membri. I Membri del C.D. decaduto sono rieleggibili. I Membri del C.D. non possono ricoprire cariche di organi direttivi di Società o Gruppi affini.

Art. XXII – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. nella seduta di insediamento elegge nel suo seno:

un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Vice Segretario, un Cassiere, un Direttore Tecnico. Le eventuali Commissioni saranno nominate successivamente.

Il Presidente dovrà raccogliere almeno 9 voti. Qualora nessuno tra i Consiglieri li raccolga, si procederà al ballottaggio fra i due Consiglieri che hanno raccolto il maggior numero di voti e varrà la semplice maggioranza. Le altre cariche saranno elette a semplice maggioranza.

Art. XXIII – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. si riunirà ordinariamente almeno 6 volte all'anno, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 7 dei suoi componenti. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno 7 Consiglieri, ma che tra essi vi sia il Presidente o il Vice Presidente. Delle delibere del C.D. dovrà essere redatto Verbale. Il Verbale, controfirmato dal Presidente o da chi presiede e dal Segretario, dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. XXIV – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al C.D. :

- a- di promuovere, deliberare, attuare tutti i provvedimenti per il conseguimento dei fini statutari, seguendo le direttive stabilite dall'Assemblea;
- b- discutere ed approvare il Rendiconto consuntivo del Cassiere, prima di presentarlo all'Assemblea;
- c- discutere ed approvare la Relazione morale del Presidente prima di presentarla all'Assemblea;
- d- nominare rappresentanti e delegati a riunioni di determinati Enti, dove il Gruppo ha interessi da tutelare;

- e- nominare i componenti le Commissioni che dipendono tutte dal C.D. e che dovranno essere comunque presiedute da un Consigliere. Tutte le Commissioni nominate dal C.D. possono essere da questo sciolte e rinnovate nei loro Membri, qualora il C.D. stesso lo ritenga opportuno;
- f- nominare Direttori Sportivi qualora lo ritenga necessario anche al di fuori del C.D. ma che agiranno alle dipendenze del C.D. stesso;
- g- approvare o modificare il programma delle attività esterne che sarà tempestivamente presentato dal Direttore Tecnico;
- h- compilare e modificare eventuali regolamenti che dovranno attenersi allo spirito dello Statuto;
- i- il C.D. decaduto è incaricato di condurre l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. XXV – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI CARICHE SOCIALI

I Membri del C.D. che si rendono assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, sono considerati dimissionari e devono essere sostituiti fino alle successive elezioni, dal Socio che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri, Sindaci o Proviviri, essi saranno sostituiti come sopra. Nel caso che fossero dimissionari contemporaneamente cinque o più Consiglieri, il Presidente provvederà agli adempimenti necessari per l'elezione dell'intero C.D. seguendo le norme statutarie, convocando all'uopo l'Assemblea Straordinaria.

Art. XXVI – COMPITI DELLA PRESIDENZA

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo, vigila sull'andamento del Gruppo e del C.D. vigila e cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei Soci; firma i mandati di pagamento ed ogni documento interessante il Gruppo, presiede le sedute del C.D. e convoca l'Assemblea deliberata dal C.D.; presenta al C.D. la Relazione morale prima di darne lettura all'Assemblea. Il Vice Presidente lo sostituisce in tutto durante le sue assenze.

Art. XXVII – COMPITI DELLA SEGRETERIA

Il Segretario è incaricato della compilazione dei verbali delle sedute del C.D. nell'apposito libro; della conservazione dell'archivio sociale e di tutti quei documenti che interessano la vita del Gruppo; tiene tutti i libri, escluso il libro di Cassa, provvede al disbrigo della corrispondenza. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario in tutte le mansioni di segreteria e lo sostituisce durante la sua assenza.

Art. XXVIII – COMPITI DEL CASSIERE

Il Cassiere è responsabile della Cassa sociale, cura il libro di Cassa ed altri eventuali registri, cura le esazioni, effettua i pagamenti a seguito dei mandati firmati dal Presidente. Deve esigere che tutte le somme appartenenti al Gruppo vengano versate alla Cassa. Redige il bilancio consuntivo che presenta al C.D. ogni 6 mesi di attività sociale.

Art. XXIX – COMMISSIONE TECNICA – PROGRAMMA GITE –

ATTIVITA' ESTERNE

Il Direttore Tecnico sceglie tra i Consiglieri ed i Soci i suoi collaboratori, con l'approvazione del C.D.; compila il Programma seguendo, in linea di massima, il desiderio dei Soci e ne cura l'attuazione, dopo che il Programma compilato sarà approvato dal C.D. Il Direttore Tecnico, nel compilare il Programma, dovrà tener presente gli scopi del Gruppo, come espressi dall'Art. II del presente Statuto.

Art. XXX – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci rimane in carica due anni ed è composto da due Membri, ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa del Gruppo. Esegue verifiche di Cassa e contabili; procede alla verifica del Rendiconto consuntivo. I Sindaci possono partecipare alle sedute del C.D. senza diritto di voto. I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad ispezioni, controlli in ogni campo dell'attività amministrativa e denunciare al C.D. ogni irregolarità. Il Collegio dei Sindaci può convocare l'Assemblea Straordinaria solo quando, per irregolarità amministrativa, ne ravvisa la necessità. Inoltre i Sindaci non potranno ricoprire altre cariche sociali o far parte di Commissioni in seno al Gruppo, salvo della Commissione Elettorale, ai sensi dell'Art. XXXII.

Art. XXXI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica due anni ed è composto di tre Membri, è l'Organo giudicante del Gruppo. I candidati dovranno avere almeno tre anni di anzianità sociale ed avere compiuto almeno 25 anni di età. I Probiviri devono giudicare eventuali inosservanze degli obblighi assunti dai Soci verso il Gruppo, dirimere divergenze e controversie di qualsiasi genere che tocchino gli interessi sociali, tra Soci e Società e tra Socio e Socio, avallare la regolarità dello svolgimento dei vari momenti societari e controllare l'esatta interpretazione del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri, per poter deliberare, deve essere composto da tutti i tre Membri ed il suo giudizio è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica con pieni poteri fino all'insediamento del nuovo Collegio. I Probiviri non potranno ricoprire altre cariche sociali o far parte di Commissioni in seno al Gruppo.

Art. XXXII – COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale sarà composta dai Sindaci dei quali quello con maggiore anzianità sociale ne è il Presidente e da tre Membri nominati fra i soci dal C.D. almeno trenta giorni prima della data delle elezioni. La Commissione Elettorale provvede a compilare la lista dei nuovi candidati alle cariche sociali su apposite schede ed a curare le elezioni, che dovranno essere a scrutinio segreto.

Art. XXXIII – ELEZIONI

Le schede elettorali dovranno essere consegnate direttamente od inviate a mezzo posta ai Soci in regola con le quote e vi si dovrà fare cenno dell'orario delle votazioni. Non sarà ammessa la votazione a mezzo posta. Le votazioni a mezzo delega sono ammesse soltanto in numero di tre per ogni Socio. Per votare il Socio dovrà essere riconosciuto dalla Commissione Elettorale. Chiuse le votazioni, la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio delle schede, indi provvederà entro dieci giorni alla convocazione del nuovo C.D., del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri, presiedendo la seduta di insediamento.

Art. XXXIV – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e gratuite.

Capitolo III

Art. XXXV – MODIFICHE STATUTARIE

Qualunque proposta di modifica al presente Statuto, firmata da almeno la metà del C.D. o da almeno 15 Soci in regola con la quota, dovrà essere presentata al C.D. almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea e verrà apposta all'Albo sociale per 15 giorni consecutivi prima dell'Assemblea. Tale proposta sarà messa dal C.D. all'Ordine del giorno della Prima Assemblea. Per l'approvazione ed eventuale elaborazione in seno all'Assemblea vale la disposizione di cui all'Art. XVIII.

Art. XXXVI – DURATA DEL GRUPPO

La durata del Gruppo è illimitata. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 4/5 dei Soci votanti. In caso di scioglimento del Gruppo, estinte le passività, con la stessa maggioranza si deciderà del destino dei beni mobili, immobili e fondo Cassa, che dovranno comunque essere devoluti ad altra associazione avente lo stesso scopo, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. XXXVII – AFFILIAZIONI

Il Gruppo potrà chiedere l'affiliazione a più Enti, purché non contrasti con le finalità del Gruppo.

Art. XXXVIII – VALIDITA' DELLO STATUTO

Il presente Statuto andrà in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Approvato il 25 novembre 1999

